

CCIAA ROMA

Fondo per il trattamento economico accessorio della Dirigenza - Anno 2019

C.C.N.L. 23/12/1999 - C. C. N. L. 12/2/2002 - C. C. N. L. 22/2/2006 - C.C.N.L. 14/5/2007 - C.C.N.L. 22/2/2010 - C.C.N.L. 3/8/2010

Disposizione	Articolo	Descrizione				Importo EURO
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett a)	Importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997 (calcolato su n. 8 posizioni dirigenziali)				€ 164.007,00
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett a)	Adeguamento retribuzione di posizione per i nuovi dirigenti assunti nel corso del 1998	Retribuzione Posizione	L. 38.500.000	100,00%	€ 33.139,32
CCNL 23.12.1999	ART. 31 Comma 2	Ulteriore incremento di un importo pari al 3,3% della retribuzione di posizione con effetti dalla data del 31.12.1999	Retribuzione Posizione	-	3,30%	€ 0,00
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett. b)	Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997				€ 0,00
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett. c)	Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993				€ 0,00
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett. d)	Importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e la intensità integrativa speciale: dirigenti contr. pubblico	Monte Salari 1997	€ 270.009,35	1,25%	€ 3.375,12
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett. e)	Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all'art. 37 del CCNL 1996 e all'art. 18 della Legge n. 109/1994 e successive integrazioni e modificazioni e Legge 446/1997 (ici)				€ 0,00
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett. f)	Somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni				€ 0,00
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett. g)	Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello del maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del CCNL 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione)				€ 55.102,38
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett. i)	Risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 32 CCNL 1999				€ 0,00
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 2	Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997. Tale disciplina non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)	Monte Salari 1997	€ 270.009,35	1,20%	€ 3.240,11
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 3	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica. <i>(Per assunzione nuovo personale dirigenziale - 2000)</i>				€ 43.015,78
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 3	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica. <i>(Per assunzione nuovo personale dirigenziale - 2002)</i>				€ 22.538,59
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 3	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica. <i>(Per attivazione nuovi servizi, anni 1996-2000)</i>				€ 402.676,75
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 3	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica. <i>(Per attivazione nuovi servizi, anni 2001-2004)</i>				€ 707.418,25
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 4	A decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate al finanziamento delle retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza possono essere integrate dagli enti nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in una apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 31.4.2000; a tal fine l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione. Nella predetta intesa sarà incluso un indice basato sul rapporto tra spesa per il personale con qualifica dirigenziale rispetto alla spesa per il restante personale.				€ 0,00

CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 5	Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale.	Riduzione stabile dell'organico dirigenziale.	0	6%	€ 0,00
CCNL 23.12.1999	ART. 27 Comma 9	Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Somme non utilizzate del fondo anno precedente				€ 0,00
CCNL 23.12.1999	ART. 28 Comma 2	Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo. Somme non utilizzate del fondo anno precedente				€ 0,00
CCNL 12.2.2002	ART. 1 Comma 3	Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,97 (Lire 6.500.000) (la riduzione viene effettuata sulle funzioni dirigenziali a decorrere dal 1.9.2001)	numero posizioni	10	-€ 3.356,97	-€ 33.569,70
CCNL 22.2.2006	ART. 23 Comma 1	Dal 01/01/2002 - Incremento del valore economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento dell'ente di un importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)	numero posizioni	10	€ 520,00	€ 5.200,00
CCNL 22.2.2006	ART. 23 Comma 3	Dal 01/01/2003: Incremento di un importo pari al 1,66% del monte salari 2001+C20	Monte Salari 2001	€ 833.013,00	1,66%	€ 13.828,02
CCNL 14.5.2007	ART. 4 Comma 1	Dal 01/01/2004: - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00	numero posizioni	10	€ 572,00	€ 5.720,00
CCNL 14.5.2007	ART. 4 Comma 1	Dal 01/01/2005: - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 572,00 (Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di euro 1.144 comprensivo dell'aumento di € 572,00)	numero posizioni	10	€ 572,00	€ 5.720,00
CCNL 14.5.2007	ART. 4 Comma 4	Dal 31.12.2005 a valere dal 1.1.2006: Art. 4 comma 4, - Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003	Monte Salari 2003	€ 1.273.844,00	0,89%	€ 11.337,21
CCNL 22/02/2010	ART. 16 Comma 1	Dal 01/01/2007 il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte a tale data è incrementato di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40	numero posizioni	10	€ 478,40	€ 4.784,00
CCNL 22/02/2010	ART. 16 Comma 4	Dal 31.12.2007, nella misura dell'1,78% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005, che comprende ed assorbe il precedente incremento	Monte Salari 2005	€ 1.274.205,00	1,78%	€ 22.680,85
CCNL 03/08/2010	ART. 5 Comma 1	Dal 01/01/2009 il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.1.2009, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 611,00.	numero posizioni	8	€ 611,00	€ 4.888,00
CCNL 03/08/2010	ART. 5 Comma 4	Dal 01/01/2009 le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate nella misura dello 0,73 % del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007. Tali risorse sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste dall'art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.	Monte Salari 2007	€ 2.075.446,00	0,73%	€ 15.150,76
TOTALE ANNO 2019 TEORICO						€ 1.490.252,44
D. Lgs. 25/05/2017 n. 75	ART. 23 Comma 2	-----	Fondo Dirigenti Anno 2016	€ 1.299.799,70	Riduzione 2019	-€ 190.452,74
TOTALE ANNO 2019						€ 1.299.799,70